



Città di Reggio Calabria

SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. N. 819

Prot. n. _____ del 31.10.24

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN PIAZZA GARIBALDI

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta con prot. n. 263977 del 31/10/2024 con la quale il Rup Arcano Arturo chiede l'emissione di ordinanza di modifica della circolazione veicolare in Piazza Garibaldi per consentire la ripresa dei lavori del cantiere per la messa in sicurezza degli scavi di piazza Garibaldi;

Ritenuto opportuno spostare l'area riservata ai mezzi Atam nella parte inferiore di piazza Garibaldi con eliminazione dei parcheggi esistenti;

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n.267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

In Piazza Garibaldi tra via Nino Bixio e Corso Garibaldi

Divieto di sosta h24 nell'area di cantiere individuata nella planimetria allegata

In Piazza Garibaldi tra via Nino Bixio e via Barlaam

Divieto di sosta h24 eccetto mezzi Atam

Dalle ore 05,00 del 04/11/2024 alle ore 17.00 del 28.02.2025

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cura e spese della ditta Samoa Restauri Srl.

I divieti di sosta saranno apposti almeno 48 ore prima della loro entrata in vigore.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 31.10.24

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco

